



**COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO**  
(Provincia di Savona)

N° **12** Reg. delib. del **26/03/2018**

Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

---

**OGGETTO: Oggetto:** Servizio Tributi. Modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

---

Nell'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTISEI** del mese di **MARZO**, alle ore **15:30**, in Borghetto Santo Spirito, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica** di **prima** convocazione.

Sono presenti i Sigg.ri:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
CANEPA GIANCARLO	X	
ANGELUCCI LUCA	X	
VACCA CINZIA	X	
MORENO ROBERTO	X	
SEVEGA ALESSANDRO	X	
CALCATERRA MARIACARLA	X	
TERRAGNO CANNONERO MARIA ESTER	X	
D'ASCENZO ALESSIO	X	
ALLEGRI MASSIMO	X	
MARITANO GIANCARLO	X	
OLIVA MARIA GRAZIA	X	
VILLA PIER PAOLO	X	
GUZZARDI DANIELA	X	
<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

Assiste alla seduta il Segretario comunale **STELLA FRANCESCA**.

Il geom. **SEVEGA ALESSANDRO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE del CONSIGLIO**, assume la presidenza e constatato che l'adunanza è in numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare in merito all'oggetto.

SERVIZIO TRIBUTI. MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (LUC), DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Dopo l'illustrazione seguono gli interventi e le relative repliche. Per il contenuto particolareggiato si rinvia alla registrazione audio e relative trascrizioni i cui file, denominati CC 26.03.2018 AUDIO/TRASCRIZIONI, effettuati da apposita ditta esterna incaricata, sono depositati presso l'ufficio segreteria del consiglio comunale per essere conservati agli atti dell'Ente.*

*- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -*

Su proposta della Giunta Comunale

**PREMESSO** che sulla seguente proposta di deliberazione il responsabile del servizio dichiara l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interesse a proprio carico in relazione all'art. 6bis della Legge n.241/1990 e del PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

### VISTI:

- l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- il D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992;
- l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;
- l'art. 151 – comma 1° - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedere che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 il quale differisce, per l'esercizio finanziario 2018, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018
- l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), recante disposizioni in materia di applicazione dei tributi locali;
- l'art. 1 commi dal 639 al 730 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità per l'anno 2014) recanti la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, contenente le disposizioni in ordine all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità per l'anno 2013) contenente disposizioni in materia di Imposta Municipale Propria;
- il decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, come convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 contenente modifiche ed integrazioni della disciplina della IUC;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997;
- l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), recante disposizioni in materia di applicazione dei tributi locali;
- la legge 205 del 23 dicembre 2017 (Legge di Stabilità per l'anno 2018);

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, come approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 6 agosto 2014, e ss.mm.ii;

**VISTI** in particolare l'art. 12 (Abitazione principale – pertinenze – assimilazioni e detrazioni dell'imposta municipale propria) il quale dispone:

*“1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.*

*2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*

*3. E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.*

*3bis. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;*

*4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.*

*5. L'importo della detrazione di cui al comma precedente può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.*

*6. La detrazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 si applicano anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli istituti autonomi per le case popolari, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

*7. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui al precedente comma 3° e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.”*

**VISTO** altresì il successivo art. 12bis (Agevolazioni) nel testo che segue:

*“1. Le agevolazioni di imposta si applicano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni sotto prescritte:*

*a. nel caso di unità immobiliari locate appartenenti al gruppo catastale “A”, con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 ed A/10, l'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di copia conforme all'originale del contratto di locazione debitamente registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, dell'eventuale decreto di convalida di sfratto e della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali. L'aliquota ridotta è subordinata alla condizione che il locatario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile a lui concesso in locazione.*

*b. nel caso di unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale A, con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 ed A/10, concesse in comodato in uso gratuito a favore dei soli ascendenti e discendenti in linea retta di primo grado, l'aliquota ridotta è subordinata alla condizione che il comodatario, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile a lui concesso in uso gratuito.*

*c. nel caso di unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale C/1, possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero, per la medesima finalità concesse in comodato d'uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado, in cui il comodatario vi eserciti la propria attività d'impresa, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. L'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali, ivi compresi i tributi locali.*

*d. nel caso di unità immobiliari locate appartenenti al gruppo catastale C/1, l'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di copia conforme all'originale del contratto di locazione debitamente registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, dell'eventuale decreto di convalida di sfratto e della*

*documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali. L'aliquota ridotta è subordinata alla condizione che il locatario eserciti la propria attività d'impresa nell'immobile a lui concesso in locazione.*

*e. nel caso di unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale C/3, possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero, per la medesima finalità concesse in comodato d'uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado, in cui il comodatario vi eserciti la propria attività d'impresa, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. L'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali, ivi compresi i tributi locali.*

*f. nel caso di unità immobiliari locate appartenenti al gruppo catastale C/3, l'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di copia conforme all'originale del contratto di locazione debitamente registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, dell'eventuale decreto di convalida di sfratto e della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali. L'aliquota ridotta è subordinata alla condizione che il locatario eserciti la propria attività d'impresa nell'immobile a lui concesso in locazione.*

*g. nel caso di unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D, possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero, per la medesima finalità concesse in comodato d'uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado, in cui il comodatario vi eserciti la propria attività d'impresa, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. L'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali, ivi compresi i tributi locali.*

*h. nel caso di unità immobiliari locate appartenenti al gruppo catastale D, l'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di copia conforme all'originale del contratto di locazione debitamente registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, dell'eventuale decreto di convalida di sfratto e della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali. L'aliquota ridotta è subordinata alla condizione che il locatario eserciti la propria attività d'impresa nell'immobile a lui concesso in locazione.*

*i. nel caso di unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale A/10, possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero, per la medesima finalità concesse in comodato d'uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado, in cui il comodatario vi eserciti la propria attività d'impresa, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. L'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali, ivi compresi i tributi locali.*

*j. nel caso di unità immobiliari locate appartenenti al gruppo catastale A/10, l'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di copia conforme all'originale del contratto di locazione debitamente registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, dell'eventuale decreto di convalida di sfratto e della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali. L'aliquota ridotta è subordinata alla condizione che il locatario eserciti la propria attività d'impresa nell'immobile a lui concesso in locazione.”*

**VISTO** il comma 37 - della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) il quale dispone che “All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 »”;

**DATO ATTO** di conseguenza che ai sensi dell'art. 1 – comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 (2017 e 2018) e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.”;

**RILEVATO** tuttavia che ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma 26 “La sospensione di cui al primo periodo non si applica ...omissis ... ne per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”;

**RICHIAMATA** pertanto la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016) nell'art. 1 - comma 26 – con il quale è stato disposto che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ... omissis ... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ... ne per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”*

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 dell'11 agosto 2017, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *“Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243bis del TUEL 267/2000 – Approvazione”*;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 dell'11 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *“Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243bis del TUEL 267/2000 – Approvazione”*;

**ATTESA** la necessità di salvaguardare gli equilibri finanziari dell'Ente;

**POSTO** pertanto che, nella situazione descritta, l'Ente deve adottare tutte le misure necessarie ed utili per tendere al ripristino degli equilibri di bilancio, che costituisce un elemento indefettibile e prioritario nella prospettiva di assicurare il mantenimento dei servizi essenziali alla collettività ed al territorio;

**CONSIDERATO:**

- che nell'ambito della summenzionata procedura di cui all'art. 243bis del D.Lgs. n. 267/2000, *“al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo della durata del piano, l'ente può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legge vigente”*;
- che i predetti aumenti delle entrate tributarie si possono conseguire, oltre che attraverso l'incremento delle aliquote e delle tariffe, anche mediante l'eliminazione o la riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni precedentemente deliberate;

**VISTA E RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 20 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *“Servizio Tributi. Proposta di deliberazione Consiliare. Modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e determinazione delle aliquote per Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018”*;

**RITENUTO** pertanto, al fine del conseguimento del riequilibrio finanziario, che si rende necessario procedere, a riforma di quanto disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 6 agosto 2014 e ss.mm.ii., (Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147), all'abrogazione delle seguenti agevolazioni:

- a. del comma 3 dell'art. 12 - del vigente Regolamento per l'applicazione della IUC (***assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata***);
- b. dell'12bis (Agevolazioni), nel testo sopra riportato;

**INOLTRE:**

- **VISTA** la legge 205 del 23 dicembre 2017 (Legge di Stabilità per l'anno 2018) ed in particolare il comma 38 laddove le parole *“e 2017”* sono sostituite con *“, 2017 e 2018”*;
- **PRESO ATTO** pertanto che, per quanto predetto, a riforma dell'art. 1 – comma 652, terzo periodo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è estesa di un anno la facoltà per i comuni, che applicano il c.d. metodo normalizzato, di adottare nel calcolo della quota variabile della tariffa TARI delle

utenze domestiche, nonché della quota fissa e di quella variabile delle utenze non domestiche, valori dei coefficienti kb, kc e kd inferiori sino al 50% dei limiti minimi o superiori sino al 50% dei limiti massimi previsti dal D.P.R. n. 158/99;

**RITENUTO** pertanto necessario adeguare il vigente Regolamento comunale, per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC), anche alla predetta disposizione normativa;

**DATO ATTO:**

- che il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) così come modificato, deve essere messo a disposizione dei contribuenti il prima possibile, al fine di consentire agli stessi di disporre delle informazioni e dei chiarimenti necessari per il corretto pagamento di tributi comunali;
- che pertanto risulta necessario dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**EVIDENZIATO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**DATO ATTO** che:

- il 1° comma dell'art. 69 del D.Lgs. 507/93, indica nella data del 31 ottobre il termine ultimo per deliberare, le tariffe dei locali ed aree compresi nelle singole categorie da applicarsi per l'anno successivo;
- l'art. 151 – comma 1° - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 31 – 1° comma – della Legge 23 dicembre 1998, n. 488 aveva già fissato in via generale la data del 31 dicembre quale termine ultimo per gli adempimenti in questione;
- l'8° comma – dell'art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria per l'anno 2002) il quale dispone che “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali ... omissis ... nonché per l'approvare dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 il quale differisce, per l'esercizio finanziario 2018, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 ad oggetto “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018.”, (GU serie generale n.38 del 15-02-2018)”;

**PRESO ATTO** pertanto che è consentita, per gli Enti Locali, sino alla data del 31 marzo 2018 l'approvazione delle tariffe e delle aliquote predette nonché l'apporto di modifiche e/o variazioni ai regolamenti comunali disciplinanti le stesse;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è adottato senza l'acquisizione del parere della commissione consiliare (art. 26, comma 3, Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale);

**RICHIESTO** parere all'Organo di Revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, giusta nota prot. com.le n. 2173 del 22 gennaio 2018;

**ACQUISITO** pertanto parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, giusta nota prot. com.le n. 2410 del 24 gennaio 2018 (allegato a);

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta del presente atto dai responsabili dei Servizi interessati, rispettivamente, sig. Claudia Bologna e dr.ssa Cristina Riolfo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

**VISTI:**

- la legge 205 del 23 dicembre 2017 (Legge di Stabilità per l'anno 2018)
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018;

**VISTI**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

**ATTESA** la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42 - comma 2° - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 – comma 683 – della legge n. 147/2013;

*(Si da atto che terminata l'illustrazione e discussione del punto all'o.d.g., esauriti gli interventi e le relative repliche, i consiglieri sigg. MARITANO, OLIVA, VILLA e GUZZARDI dichiarano di non partecipare alla votazione ed escono dall'aula consiliare)*

**CON VOTI** favorevoli n. 9 (nove), contrario nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 9 (nove) presenti e votanti

**DELIBERA**

1. di **RITENERE**, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **APPROVARE**, per i motivi espressi in narrativa, a riforma di quanto disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 6 agosto 2014 e ss.mm.ii., (Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147), l'abrogazione delle seguenti agevolazioni:
  - 2.1 il comma 3 dell'art. 12 - del vigente Regolamento per l'applicazione della IUC (**assimilazione all'abitazione principale** per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);
  - 2.2 l'art. 12bis "Agevolazioni" – del vigente Regolamento per l'applicazione della IUC:
    - a. nel caso di unità immobiliari locate appartenenti al gruppo catastale "A", con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 ed A/10, l'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di copia conforme all'originale del contratto di locazione debitamente registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, dell'eventuale decreto di convalida di sfratto e della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali. L'aliquota ridotta è subordinata alla condizione che il locatario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile a lui concesso in locazione.
    - b. nel caso di unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale A, con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 ed A/10, concesse in comodato in uso gratuito a favore dei soli ascendenti e discendenti in linea retta di primo grado, l'aliquota ridotta è subordinata alla

*condizione che il comodatario, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile a lui concesso in uso gratuito.*

*c. nel caso di unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale C/1, possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero, per la medesima finalità concesse in comodato d'uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado, in cui il comodatario vi eserciti la propria attività d'impresa, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. L'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali, ivi compresi i tributi locali.*

*d. nel caso di unità immobiliari locate appartenenti al gruppo catastale C/1, l'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di copia conforme all'originale del contratto di locazione debitamente registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, dell'eventuale decreto di convalida di sfratto e della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali. L'aliquota ridotta è subordinata alla condizione che il locatario eserciti la propria attività d'impresa nell'immobile a lui concesso in locazione.*

*e. nel caso di unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale C/3, possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero, per la medesima finalità concesse in comodato d'uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado, in cui il comodatario vi eserciti la propria attività d'impresa, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. L'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali, ivi compresi i tributi locali.*

*f. nel caso di unità immobiliari locate appartenenti al gruppo catastale C/3, l'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di copia conforme all'originale del contratto di locazione debitamente registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, dell'eventuale decreto di convalida di sfratto e della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali. L'aliquota ridotta è subordinata alla condizione che il locatario eserciti la propria attività d'impresa nell'immobile a lui concesso in locazione.*

*g. nel caso di unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D, possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero, per la medesima finalità concesse in comodato d'uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado, in cui il comodatario vi eserciti la propria attività d'impresa, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. L'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali, ivi compresi i tributi locali.*

*h. nel caso di unità immobiliari locate appartenenti al gruppo catastale D, l'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di copia conforme all'originale del contratto di locazione debitamente registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, dell'eventuale decreto di convalida di sfratto e della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali. L'aliquota ridotta è subordinata alla condizione che il locatario eserciti la propria attività d'impresa nell'immobile a lui concesso in locazione.*

*i. nel caso di unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale A/10, possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero, per la medesima finalità concesse in comodato d'uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado, in cui il comodatario vi eserciti la propria attività d'impresa, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. L'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali, ivi compresi i tributi locali.*

*j. nel caso di unità immobiliari locate appartenenti al gruppo catastale A/10, l'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di copia conforme all'originale del contratto di locazione debitamente registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, dell'eventuale decreto di convalida di sfratto e della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali. L'aliquota ridotta è*



*subordinata alla condizione che il locatario eserciti la propria attività d'impresa nell'immobile a lui concesso in locazione).*

3. di **APPROVARE**, per i motivi espressi in narrativa, a riforma di quanto disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 6 agosto 2014 e ss.mm.ii., (Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147), la seguente modifica:
  - 3.1 l'art. 23 Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti il comma 2° viene modificato come segue “2. *La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015, 2016, 2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*”;
4. di **DARE ATTO** che le modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui ai precedenti punti 2 e 3 avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018
5. di **DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
6. di **INVIARE**, ai sensi dell'art. 13 – comma 15° del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

---

*Successivamente*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**ATTESA** necessità di salvaguardare gli equilibri finanziari dell'Ente, e la conseguente urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

**VISTO** l'art. 134, comma 4° del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267;

## **DELIBERA**

di dichiarare, con favorevoli n. 9 (nove), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 9 (nove) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.-

---

**PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 n° 267**

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l'istruttoria predisposta dal servizio Tributi si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **tecnica**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Claudia BOLOGNA  
*documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005*

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto il servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **contabile**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Cristina RIOLFO  
*documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005*

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO  
Alessandro SEVEGA  
*documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Francesca STELLA  
*documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Borghetto Santo Spirito, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Francesca STELLA  
*documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune e che:

- la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 in data \_\_\_\_\_
- la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

Borghetto Santo Spirito, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Francesca STELLA  
*documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005*